



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Via della Ferrovia, 40 – 01100 VITERBO
Tel. 0761 303565

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.viterbo@lnd.it
dpviterbo.pec@lazio.lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N° 61 del 17/04/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti



1. SEGRETERIA

1.1. Variazioni al programma gare del 26 e 27 Aprile 2025

3 ^a CATEGORIA					
10R BLERA	-	ORATORIO GRANDORI VITERBO	COMUNALE BLERA	(ERBA)	DATA 27/04/25 ORA 16:00

2. RISULTATI GARE

3 ^a CATEGORIA					
DATA	GIORNATA				
12/04/25	9/R	A.S.D. SPORT EDUCATION	EVERGREEN CIVITAVECCHIA	1 - 0	
		TUSCIA UNITED	MONTEROSI CALCIO A.S.D.	1 - 2	
13/04/25	9/R	A.S.D. AMATORI ALLUMIERE	MAGLIANESE	0 - 2	
		CSL SOCCER 21 8.0	VETRIOLO	1 - 0	
		LEOCON	BLERA	4 - 1	
		ORATORIO GRANDORI VITERBO	CORCHIANO	5 - 0	

JUNIORES – UNDER 19					
DATA	GIORNATA				
12/04/25	9/R	BASSANO ROMANO	CURA CALCIO	S.Inf.Num. v.d.G.S.	
		FULGUR TUSCANIA	TOLFA CALCIO	3 - 2	
		LEOCON	CANALE MONTERANO CALCIO	3 - 2	
		NUOVA PESCIA ROMANA 2004	JFC CIVITA CASTELLANA	0 - 3	
		RONCIGLIONE UNITED A R.L.	MANZIANA 1928	2 - 4	
		VITERBO FOOTBALL CLUB SC	MAREMMANA 1934	N.D.A.S.O. v.d.G.S.	

3. GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. Simone Rotellini, con la collaborazione del Sostituto Giudice Avv. Domenico Gorziglia e l'assistenza del rappresentante Francesco Celletti dell'A.I.A., nella seduta del 15.04.2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

3.1. Campionato di 3^a Categoria

GARE DEL 12/04/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DE GENNARO LEONARDO (EVERGREEN CIVITAVECCHIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CASADIDIO MATTEO (A.S.D. SPORT EDUCATION)

GARE DEL 13/04/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PERIS ANDREA (A.S.D. AMATORI ALLUMIERE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MORBIDELLI PATRIZIO (A.S.D. AMATORI ALLUMIERE)

KRASNIQI ALJON

(CORCHIANO)

FRANCHI NICOLA (VETRIOLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

RAGONE ALESSIO (LEOCON)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANGLAVITI GIANLUCA (BLERA)

BERARDOZZI GABRIELE

(CSL SOCCER 21 8.0)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CORRADINI ANDREA (A.S.D. AMATORI ALLUMIERE)

PATAFI LORENZO

(A.S.D. AMATORI ALLUMIERE)

SANTORO ANDREA (BLERA)

RASTRELLO ANDREA

(VETRIOLO)

3.2. Campionato Juniores – Under 19

GARE DEL 12/04/2025

GARE SOSPESE O NON DISPUTATE

BASSANO ROMANO – CURA CALCIO

Visto il rapporto arbitrale nel quale si evidenzia che al 22° minuto del 2° tempo, la società BASSANO ROMANO che si era presentata con soli 9 calciatori, a seguito di infortuni rimaneva in campo con un numero di calciatori inferiore al minimo stabilito dal comma 2 dell'art. 73 delle NOIF, e pertanto l'arbitro sospendeva l'incontro sul risultato di 6-1 a favore della squadra CURA CALCIO.

Osservato che l'irregolare conclusione della gara deve essere ascritta a carico della società BASSANO ROMANO.

Visto l'art. 10 comma 1 del C.G.S. e 53 comma 2 delle NOIF.

SI DECIDE

a) di infliggere alla società BASSANO ROMANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 1-6 (miglior risultato conseguito sul campo).

VITERBO FOOTBALL CLUB SC – MAREMMANA 1934

Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della Società MAREMMANA 1934.

Rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti.

Visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del CGS e l'art. 53, comma 2 e 7 delle NOIF

DECIDE

a) di infliggere alla Società MAREMMANA 1934 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare la Società medesima di un punto in classifica;

b) di comminare alla stessa Società l'ammenda di € 100,00 (1ª rinuncia).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CANALE MONTERANO CALCIO

Poiché i propri calciatori danneggiavano la porta dello spogliatoio loro assegnato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati.

DIRIGENTI

INIBIZIONE FINO AL 30/04/2025

MINOTTI GIANPAOLO (CANALE MONTERANO CALCIO)

Per insulti nei confronti dell'arbitro.

ASSISTENTE ARBITRO

AMMONIZIONE (II INFR)

CICOGNANI STEFANO (LEOCON)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GNAZI ANTONIO LORIS (CANALE MONTERANO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TACCARELLI ANDREA (CANALE MONTERANO CALCIO) CARLETTI SIMONE (FULGUR TUSCANIA)

BACHECA MARCO
ALBERTO (MANZIANA 1928)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MANCA EMILIANO (CANALE MONTERANO CALCIO) CUTELLE TOMMASO (LEOCON)

SANTARONI MATTIA (RONCIGLIONE UNITED A R.L.)

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al
Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione
del presente Comunicato**

Publicato in Viterbo il 17 Aprile 2025

IL SEGRETARIO
Tommaso Cristi

IL DELEGATO
Angelo Moracci